



# Contributi d'investimento per impianti a biomassa

## Scheda informativa

Versione 1.1 del 23 ottobre 2018

---

### 1. Premessa e obiettivi

Con la nuova legge sull'energia, approvata dal Popolo svizzero il 21 maggio 2017, gli impianti di incenerimento dei rifiuti, gli impianti a gas di depurazione e le centrali a legna di importanza regionale possono beneficiare di contributi d'investimento, se sono disponibili i fondi necessari.

La presente scheda informativa risponde alle domande più frequenti dei responsabili di progetto.

### 2. FAQ

#### 2.1 Per quali tipologie di impianti a biomassa si può richiedere un contributo d'investimento secondo il nuovo articolo 24 della legge sull'energia?

Possono beneficiare di un contributo d'investimento gli impianti di incenerimento dei rifiuti, gli impianti a gas di depurazione e le centrali a legna di importanza regionale. Le prime due tipologie di impianti menzionate sono escluse dal sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità (sistema RIC), mentre le centrali a legna di importanza regionale possono scegliere tra RIC e contributo d'investimento. È possibile richiedere un contributo d'investimento per gli impianti nuovi di tutte le categorie come anche per gli ampliamenti e i rinnovamenti considerevoli.

#### 2.2 Un impianto a biomassa deve soddisfare requisiti energetici minimi per beneficiare di un contributo d'investimento?

Sì. I requisiti sono definiti nell'allegato 2.3 dell'ordinanza sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili (ordinanza sulla promozione dell'energia; OPEn).

#### 2.3 A quanto ammonta il contributo d'investimento?

Il contributo d'investimento ammonta al massimo al 20 per cento dei costi d'investimento computabili (ossia dei costi d'investimento direttamente imputabili alla produzione di energia elettrica) e al massimo al 100 per cento dei maggiori costi non ammortizzabili. I maggiori costi non ammortizzabili sono calcolati secondo il metodo elaborato dall'Ufficio federale dell'energia (UFE).

#### 2.4 A chi e in quale forma devo presentare la domanda di contributi d'investimento?

La domanda deve essere presentata all'Ufficio federale dell'energia (UFE). Al seguente indirizzo del sito UFE sono disponibili il modulo di domanda, lo strumento di calcolo dei maggiori costi non ammortizzabili e altre informazioni utili:

<http://www.bfe.admin.ch/promozione> > Energie rinnovabili > Contributi d'investimento

Saranno presi in considerazione soltanto i dossier di domanda completi.



### **2.5 Quando posso richiedere un contributo d'investimento?**

La domanda può essere presentata soltanto quando sussiste una licenza di costruzione passata in giudicato o, se per un progetto non occorre una licenza di costruzione, quando è dimostrato che il progetto è pronto alla realizzazione. Le domande sono prese in considerazione in base alla data di presentazione.

### **2.6 Il mio impianto beneficia già della remunerazione per l'immissione di elettricità o di un finanziamento dei costi supplementari. Posso richiedere anche un contributo d'investimento?**

No. Fintantoché un gestore ottiene per un impianto un finanziamento dei costi supplementari o una remunerazione per l'immissione in rete di elettricità non è possibile accordargli un contributo d'investimento.

### **2.7 Con il contributo d'investimento è già indennizzato il plusvalore ecologico dell'elettricità prodotta?**

No. A differenza del sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità il plusvalore ecologico non viene indennizzato attraverso il contributo d'investimento. Il plusvalore ecologico può essere venduto sotto forma di garanzia di origine a un'azienda di approvvigionamento energetico o trattato in una delle numerose borse dell'energia elettrica.

### **2.8 Posso avviare i lavori al mio impianto prima di ottenere la conferma del contributo d'investimento da parte dell'Ufficio federale dell'energia?**

No. Per ottenere un contributo d'investimento i lavori devono essere avviati solo dopo l'accordo del contributo da parte dell'Ufficio federale dell'energia (UFE). Previa domanda, l'UFE può autorizzare l'inizio anticipato dei lavori. L'autorizzazione non dà automaticamente diritto a un contributo d'investimento.

### **2.9 L'ordinazione di una centrale-termoelettrica a blocco (CTEB) rientra nei lavori di costruzione ai sensi dell'art. 28 LENE?**

No. Per i contributi d'investimento, solo l'avvio dell'esecuzione in loco è considerato come inizio dei lavori.

### **2.10 Il mio impianto è già in esercizio. Posso ugualmente beneficiare di un contributo d'investimento?**

Sì. Se l'impianto è stato notificato prima del 1° gennaio 2018 al sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità (RIC) e se sussiste una decisione di messa in lista d'attesa positiva. La messa in esercizio dell'impianto deve comunque essere avvenuta dopo il 1° gennaio 2013.

### **2.11 Qual è l'ordine di presa in considerazione delle domande per il contributo d'investimento?**

Le domande per il contributo d'investimento sono prese in considerazione in base alla data di presentazione. I contributi d'investimento vengono accordati solo se sono disponibili sufficienti mezzi finanziari. Se le risorse non sono sufficienti per una presa in considerazione immediata, i progetti vengono inseriti in una lista d'attesa.

### **2.12 Gli impianti già in esercizio o con notifica dello stato di avanzamento del progetto secondo la vecchia legge (impianti pronti per essere realizzati o già ultimati) sono trattati in via prioritaria?**



Gli impianti che entro il 31 dicembre 2017 hanno presentato la notifica di messa in esercizio o la notifica dello stato di avanzamento del progetto alla società nazionale di rete saranno considerati in base alla data di presentazione delle notifiche, sempre che per questi progetti venga presentata all'UFE una domanda di contributi d'investimento entro il 31 marzo 2018.

### **2.13 Cosa si intende per una centrale elettrica a legna di importanza regionale?**

Una centrale elettrica a legna di importanza regionale è un impianto la cui produzione di elettricità a partire dalla legna non supera il fabbisogno regionale di energia elettrica e di calore.

### **3. Basi legali:**

- Legge del 30 settembre 2016: <https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20121295/index.html>  
Capitolo 5, Contributo d'investimento per gli impianti fotovoltaici, idroelettrici e a biomassa  
Capitolo 14, Disposizioni finali
- Ordinanza sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili: <https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20162947/index.html>  
Capitolo 3, Disposizioni generali sulla remunerazione unica e sui contributi d'investimento  
Capitolo 6, Contributi d'investimento per gli impianti a biomassa  
Capitolo 9, Disposizioni finali  
Allegato 2.3, Contributi d'investimento per gli impianti a biomassa

### **4. Per maggiori informazioni**

Ufficio federale dell'energia, Daniel Binggeli e Matthieu Buchs, e-mail: [IBB@bfe.admin.ch](mailto:IBB@bfe.admin.ch),  
tel.: +41 58 462 56 11